



Parliamo di archivi

«Tra i beni temporali della Chiesa ambrosiana assumono particolare rilievo quelli di interesse storico e artistico ... Essi sono la testimonianza della fede delle diverse generazioni, hanno rilevanza pastorale e sono patrimonio anche per la società civile ... La loro tutela, conservazione e valorizzazione, anche se comporta un impegno talvolta oneroso, risponde ai fini propri dell'attività ecclesiale e della promozione culturale della società ...»

(Sinodo 47, cost. 356 § 1)

La natura e la missione della Chiesa di essere «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (*Lumen gentium*, 1) e al tempo stesso parte integrante della società, si riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare

Gli Archivi ecclesiastici sono, in questo senso, testimonianza del compito specifico della Chiesa di edificare il Regno di Dio (cfr. *Gaudium et spes*, 40) e dell'impegno della Chiesa stessa a costruire, con tutti gli uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo e dei suoi valori

Gli Archivi ecclesiastici «sono luoghi della memoria delle comunità cristiane e fattori di cultura per una nuova evangelizzazione» (Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*), la cui peculiarità è quella di registrare il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa. La memoria storica è parte integrante della vita di ogni comunità religiosa e civile e la conoscenza di tutto ciò che testimonia il succedersi delle generazioni, il loro sapere, il loro agire, crea una continuità: attraverso la memoria dei fatti si concretizza la tradizione.

Giovanni Paolo II, costituzione apostolica *Pastor bonus* (28 giugno 1988), art. 101

«Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale ... Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute»

Giovanni Paolo II, motu proprio *Inde a pontificatus* (25 marzo 1993) con cui si istituisce il Pontificio Consiglio della cultura

il documento sottolinea l'importanza della valorizzazione pastorale del patrimonio storico-artistico della Chiesa, definito come «bene culturale» da conservare materialmente, da tutelare giuridicamente e anche da utilizzare in contesto ecclesiale

Paolo VI era convinto «che la cultura storica sia necessaria, parta dal genio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita cattolica, la quale possiede una tradizione ... E' il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio Lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora, l'aver il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire di riflesso avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e a chi verrà la storia del passaggio di questa fase, del passaggio del Signore nel mondo»  
(Allocuzione ai partecipanti al V convegno dell'Associazione archivistica ecclesiastica, 26 settembre 1963)



L'Arcidiocesi di Milano, cosciente dell'immenso patrimonio storico e documentale prodotto nei secoli dai propri uffici ed organismi, sente il dovere di custodirlo e di metterlo a disposizione degli studiosi

(Statuto dell'Archivio storico diocesano)



Un po' di storia

# Quando e perché nasce un archivio

Quando nasce la parrocchia?

Così come la conosciamo, la parrocchia nasce e si stabilizza con il concilio di Trento. Il concilio assegna alla parrocchia un ruolo fondamentale per affermare la presenza istituzionale e giuridica della Chiesa e diventa il centro della vita sacramentale, della gestione del sacro, dell'anagrafe e dell'assistenza per ogni comunità

# Quando e perché nasce un archivio

Quali sono i primi documenti che troviamo negli archivi ecclesiastici?

Sono soprattutto quelli che riguardano le rendite beneficali: gli inventari dei beni che comprovano l'appartenenza delle proprietà alle parrocchie le cui rendite fornivano il sostentamento del parroco

# Quando e perchè nasce l'archivio

Il concilio di Trento stabilisce la tenuta dei registri anagrafico-sacramentari con la registrazione di

- battesimi
- matrimoni
- morti
- e lo status animarum

# Quando e perché nasce un archivio

- Carlo Borromeo stabilisce che in ogni capo-pieve della diocesi si formi un archivio in cui custodire i documenti di natura beneficiale di ogni parrocchia
- e che in ogni parrocchia si abbia un armadio dove custodire i libri di culto, i documenti giuridici, i registri dell'anagrafe sacramentaria, le lettere episcopali e pontificie e le altre scritture inerenti la vita della parrocchia

# Quando e perché nasce un archivio

7 settembre 1706: il cardinale Giuseppe Archinti istituisce gli archivi plebani dove conservare «le scritture e ragioni di tutti i benefici» delle parrocchie. Tutti i beneficiati della pieve devono trasmettere l'inventario «de beni mobili, immobili, canoni, livelli, censi, crediti, ragioni, e scritture attinenti a loro benefici»

# Quando e perché nasce un archivio

14 giugno 1727: Benedetto XIII promulga la costituzione *Maxima vigilantia* in cui indica a vescovi e parroci quali documenti conservare in archivio e la corretta applicazione del metodo storico per il riordino degli archivi. Questa costituzione sarà la base per l'elaborazione della legislazione archivistica ecclesiastica del *Codex juris canonici* del 1917



# Quando e perché nasce un archivio

Età delle riforme austriache e napoleoniche

- Maria Teresa d'Austria sollecita una gestione più organica degli archivi
- Napoleone limita l'autonomia dei parroci e l'istituzione delle fabbricerie vede l'ingresso dei laici nella gestione dei beni della parrocchia

# Quando e perché nasce un archivio

1881: Leone XIII apre alla ricerca degli studiosi di ogni Paese e religione  
l'Archivio segreto vaticano

# Quando e perché nasce un archivio

A seguito della circolare del prefetto della Congregazione del Concilio, cardinale Di Pietro, il cardinale Andrea Carlo Ferrari nel 1899, nomina una commissione per il riordino dell'Archivio arcivescovile e nel 1900 invia una circolare a tutti i parroci della diocesi per la tenuta degli archivi parrocchiali

Nella stessa circolare invita i parroci a compilare il Chronicon parrocchiale

# Quando e perché nasce un archivio

*Codex juris canonici 1917, canoni 372-384*

- conferma la legislazione precedente e ribadisce l'importanza della documentazione conservata negli archivi diocesani e parrocchiali

# Quando e perché nasce un archivio

*Codex juris canonici 1983, canone 535*

- § 4. In ogni parrocchia vi sia l'archivio in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei

# Quando e perché nasce un archivio

*Codex juris canonici* 1983, canone 535

- § 5. Anche i libri parrocchiali antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizione del diritto particolare

# Quando e perchè nasce un archivio

*Codex juris canonici* 1983, canone 491, §§ 1 e 3

- viene demandata alla cura dell'ordinario diocesano la cura e la vigilanza sugli archivi delle parrocchie
- si decreta l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinario diocesano per quanto riguarda la consultabilità della documentazione



Cosa è un archivio



E' una struttura permanente che

- raccoglie
- inventaria
- e conserva

documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca

*(Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 101)*

## Una essenziale distinzione di archivio

archivio storico: è l'ultima fase di vita della documentazione;  
nell'archivio storico trova posto la documentazione da conservare  
permanentemente

archivio di deposito: si conserva sia la documentazione che si può scartare perché non ha interesse particolare e quella che sarà da conservare permanentemente che dovrà confluire nell'archivio storico

archivio corrente: si intende la raccolta ordinata e sistematica di documenti rilevanti per l'operatività o l'amministrazione di una parrocchia, conservata in modo da poter essere agevolmente fruibile

# Archivio corrente

Per l'ordinamento dell'archivio corrente serve un

**PROTOCOLLO** : è l'insieme delle registrazioni relative ai documenti in entrata e in uscita dalla parrocchia

e un

**TITOLARIO**: serve per dividere i documenti prodotti o ricevuti in categorie, schematizzando in modo logico competenze e funzioni

# Archivio storico

Per l'ordinamento dell'archivio storico serve un

**INVENTARIO:** è lo strumento di ricerca che descrive in modo sommario o analitico tutte le unità di un fondo archivistico, nel suo insieme e nelle diverse parti, dal livello più elevato alla singola unità

e un

**TITOLARIO**

In ogni caso, si può fare riferimento all'archivio diocesano che

«... fornisce consulenza per gli archivi correnti degli uffici e degli organismi della Curia Arcivescovile e per gli Archivi parrocchiali. Nel caso degli archivi parrocchiali, l'Archivio Storico diocesano si avvale della collaborazione del Visitatore degli archivi periferici della Diocesi»

(Statuto Archivio diocesano, art. 4)

# Alcune regole per l'archivio parrocchiale

- dovrebbe essere posto in un luogo idoneo
- dovrebbe essere dotato di un regolamento che regoli l'accesso e la consultabilità dei documenti
- un delegato del parroco dovrebbe essere sempre presente in caso di CONSULTAZIONE
- la riproduzione dei documenti è consentita solo per finalità culturale o giuridica



- il parroco o il suo delegato deve ottemperare alla normativa canonica e civile in materia di privacy, buona fama, rispettando il divieto della consultabilità dei documenti anagrafici del XX e XXI sec., del Liber chronicus (dove esiste) e per quella documentazione dove si tocchino persone ancora viventi e situazioni che abbiano ancora ripercussioni sull'attualità
- è vietato alienare e scartare la documentazione dell'archivio storico
- è consentito il prestito a terzi (mostre ...) dopo aver chiesto l'autorizzazione agli uffici competenti e la stipula di un'assicurazione

Il Sinodo 47, cost. 362 § 2d-e prevede che sia

«possibile il deposito temporaneo presso l'Archivio storico diocesano di quei documenti la cui consultazione richiedesse tempi particolarmente ampi o modalità complesse, tali da rendere difficile un'adeguata vigilanza da parte dei responsabili»

e che

«in ogni modo nella gestione degli archivi parrocchiali ci si tenga in contatto con l'Archivio storico diocesano»

# Consultazione dell'archivio

L'Intesa tra la CEI e lo Stato del 18 aprile 2000 prevede

«che siano considerati di interesse storico ... gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico»

(art. 1)

- che «i beni culturali di caratteri documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione» (art. 2)
- che «l'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila ... sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario» (art. 3)

## Interventi in collaborazione tra Chiesa cattolica e Stato

- tutela contro furti e alienazioni abusive
- vigilanza sul mercato antiquario
- prestiti e mostre
- calamità naturali

(art. 8)

# Sanzioni

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* prevede sanzioni amministrative e penali

per la perdita di beni culturali

per violazioni in materia di alienazione

per l'uscita o l'esportazione illecita dei beni culturali

# Decreto CEI per la tutela alla buona fama e alla riservatezza (24 maggio 2018)

«La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati “dati personali”) relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del Codice di diritto canonico (CIC) e dal can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO)»

(art. 1)

# Per i registri

- La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare, nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del Decreto (art. 8 §2)
- La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono, salvo quanto disposto dal Codice di diritto canonico o dagli statuti (art. 8 §3)



«L'estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel § 4 [comunicazione dati ad altro registro], è consentita:

a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto;

b) per ragioni di studio, con l'osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici;

c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento identificativo alle persone.

In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell'archivio storico.»

(art. 8 §7)

«La memoria storica fa parte integrante della vita di ogni comunità e la conoscenza di tutto ciò che testimonia il succedersi delle generazioni, il loro sapere e il loro agire, crea un regime di continuità. Pertanto, con il loro patrimonio documentario, conosciuto e comunicato, gli archivi possono diventare utili strumenti per una illuminata azione pastorale, poiché attraverso la memoria dei fatti si dà concretezza alla tradizione ... un'istituzione che dimentica il proprio passato difficilmente riesce a configurare la sua funzione tra gli uomini di un determinato contesto sociale, culturale e religioso»

(Pontificia Commissione per il beni culturali della chiesa, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*)